

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1972

#### Norme in materia di trattamento di quiescenza dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 24, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, modificato dall'articolo 8 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il sottufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che nei gradi di aiutante di battaglia, di maresciallo dei tre gradi e di capo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe raggiunge l'età prevista per la cessazione dal servizio, è trasferito, ove ne faccia domanda e ne sia riconosciuto meritevole, nel ruolo speciale per mansioni di ufficio. In tale ruolo il sottufficiale permane fino al limite di età di 61 anni, salvo che non sia fatto cessare dal servizio con anticipo allo scopo di formare la vacanza occorrente per l'immissione di altro sottufficiale nel ruolo (terzo comma del citato articolo 24 della legge n. 599).

Ai fini della liquidazione della pensione, sono applicabili, per ogni anno di servizio prestato oltre il ventesimo, le aliquote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, le quali

assicurano il massimo della pensione al compimento del limite di età fissato per la cessazione dal servizio.

Per i sottufficiali dei ruoli normali, i cui limiti di età sono compresi tra il 51° e il 59° anno, dette aliquote variano dal 3,30 per cento all'1,90 per cento, mentre per i sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, per i quali è previsto l'anzidetto limite di età di 61 anni, è applicabile la minore aliquota dell'1,80 per cento.

Ne consegue che il sottufficiale del ruolo speciale, il quale nel ruolo di provenienza aveva già maturato il diritto al massimo della pensione, se cessa dal servizio prima del limite di età, generalmente non consegue detta misura massima, e ciò pur avendo prestato un ulteriore servizio.

Per ovviare a tale inconveniente, che si presenta con particolare evidenza nei casi di morte, di cessazione dal servizio per infermità o in applicazione della richiamata norma contenuta nell'articolo 24, terzo comma, della legge n. 599, è stato predisposto

l'unito disegno di legge con il quale si stabilisce che per i sottufficiali in questione (o per i loro aventi causa) la pensione è liquidata nella misura che sarebbe spettata qualora essi non fossero passati nel ruolo speciale, aumentata dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato dopo tale passaggio, fino a raggiungere il limite massimo fissato in via generale (80 per cento dell'ultimo stipendio percepito). In altre parole, il provvedimento prevede che la pensione sia liquidata applicando su detto stipendio e per il servizio prestato nel ruolo di prove-

nienza l'aliquota relativa al limite di età raggiunto in detto ruolo e per il servizio successivo l'aliquota dell'1,80 per cento relativa al limite di età stabilito per il ruolo speciale.

L'onere annuo derivante dal provvedimento ammonta a lire 10.000.000. Ad esso sarà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1973, nel quale la legge potrà praticamente essere operante, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio o, in caso di morte, agli aventi causa, la pensione normale è liquidata nella misura che sarebbe loro spettata, in relazione all'ultimo stipendio percepito, qualora non fossero transitati in detto ruolo, aumentata, fino al raggiungimento del massimo, dell'1,80 per cento per ogni anno di servizio prestato nel ruolo speciale.

### Art. 2.

All'onere annuo di lire 10 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'anno finanziario 1973 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto sul capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.